



XXVI SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PROCESSO VERBALE N. 25

Deliberazione n. 87 dell'11 dicembre 2025

**OGGETTO: RICHIESTA URGENTE AL GOVERNO DI MODIFICA DEL DECRETO-
LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175 (TRANSIZIONE 5.0.) SALVAGUARDIA
DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, DELLA TUTELA DEL
PAESAGGIO UMBRO E DELLE AREE IDONEE A SERVIZIO DEL SISTEMA
ECONOMICO E SOCIALE REGIONALE.**

Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Agabiti Paola		x	12	Michelini Letizia	x	
2	Arcudi Nilo		x	13	Pace Eleonora		x
3	Betti Cristian	x		14	Pernazza Laura	x	
4	Bistocchi Sarah	x		15	Proietti Maria Grazia	x	
5	Bori Tommaso	x		16	Proietti Stefania	x	
6	De Rebotti Francesco		x	17	Ricci Fabrizio	x	
7	Filipponi Francesco	x		18	Romizi Andrea		x
8	Giambartolomei Matteo	x		19	Simonetti Luca	x	
9	Lisci Stefano	x		20	Tagliaferri Bianca Maria	x	
10	Melasecche Germini Enrico	x		21	Tesei Donatella	x	
11	Meloni Simona	x					

PRESIDENTE: SARAH BISTOCCHI

CONSIGLIERA SEGRETARIA: BIANCA MARIA TAGLIAFERRI

ESTENSORE: ANNA LISA PASQUALINI

VERBALIZZANTE: ELISABETTA BRACONI



Deliberazione n. 87 dell'11 dicembre 2025

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE AL GOVERNO DI MODIFICA DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175 (TRANSIZIONE 5.0.) SALVAGUARDIA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO UMBRO E DELLE AREE IDONEE A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE REGIONALE.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa);

Vista la mozione presentata dai Consiglieri Simonetti (primo firmatario), Betti, Ricci, Tagliaferri, Filipponi, Lisci, Michelini e Proietti Maria Grazia, recante: "RICHIESTA URGENTE AL GOVERNO DI MODIFICA DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175 (TRANSIZIONE 5.0.) SALVAGUARDIA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO UMBRO E DELLE AREE IDONEE A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE REGIONALE." (Atto n. 374), trattata congiuntamente alla Mozione n. 386;

Udita l'illustrazione dell'atto in oggetto da parte del Consigliere Simonetti;

Udita l'illustrazione, da parte del Consigliere Lisci, della proposta di emendamento, presentata con il consenso del primo firmatario;

Uditi gli interventi dei Consiglieri regionali e dell'Assessore competente per materia;

**con votazione sul testo della mozione n. 374, come emendata,
che ha riportato 12 voti favorevoli e 4 voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA


di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO

che il DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"), di recente approvazione introduce modifiche nello scenario normativo preesistente nel settore della Transizione Energetica e del governo del territorio e più precisamente nell'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

che dalle disposizioni del nuovo assetto normativo emergono novità che, se non opportunamente e tempestivamente corrette, rischiano di penalizzare in maniera drastica le



imprese e le famiglie umbre e al tempo stesso permettere l'installazione in maniera non razionale di impianti di grandi dimensioni all'interno del territorio umbro;

che con l'introduzione del comma 2 dell'articolo 11-bis del D.lgs 190/2024 così come modificato dal D.lgs 175/2025 viene infatti stabilita una totale liberalizzazione per l'installazione di impianti agrivoltaici di grandi dimensioni, mentre al tempo stesso viene eliminata dall'articolato la possibilità da parte delle regioni e dei comuni di individuare per legge aree non idonee, come invece precedentemente previsto dal DM 21 giugno 2024;

che con la lettera m), del comma 4 del nuovo articolo 11-bis del d.lgs 190/2024 così come modificato dal d.lgs 175/2025 viene stabilito infatti che "le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi", precludendo di fatto la possibilità per le regioni di individuare ulteriori aree idonee nel territorio regionale se non limitatamente a ridottissime porzioni territoriali;

che conseguentemente non viene consegnato alle regioni alcuno strumento per il governo del territorio, in special modo con riferimento a progetti di impianti agrivoltaici ed eolici di grande taglia;

che la l.r. 16 ottobre 2025, n. 7 "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro", all'articolo 3, comma 1, lettera x) individua come aree idonee per la fonte eolica quelle con disponibilità del vento sopra i 6 m/s e basso impatto panoramico dai centri storici, al fine di indirizzare i progetti al di fuori delle panoramiche identitarie dell'Umbria, disposizione che diviene di fatto inapplicabile secondo il nuovo disposto normativo;

che i territori facenti parte del cratere sismico del 2016, ad alta vocazione turistica e già in difficoltà economica, potrebbero subire ulteriori penalizzazioni dalla realizzazione di mega impianti eolici e o fotovoltaici;

che per effetto delle suddette modifiche verrebbero bloccati gran parte dei piccoli progetti su cui stanno investendo molte medie aziende del territorio arrecando un danno soprattutto ai progetti che fanno riferimento alle comunità energetiche regionali rischiando di compromettere le risorse dei bandi nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

che al tempo stesso rivedendo i criteri di insediamento per gli impianti di produzione di biometano non vengono garantite adeguate misure di tutela dagli impatti odorigeni per le aree sensibili (scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione) e i centri abitati;

che il nuovo decreto produrrebbe ulteriori effetti profondi sulla legge regionale 7/2025 "Energia Umbra" approvata recentemente il 16 ottobre 2025 dall'Assemblea legislativa in quanto dichiarerebbe l'esclusione di molte categorie di aree idonee tra cui - i depositi di materiali e di rifiuti, i siti industriali dismessi non ricompresi nell'elenco dell'articolo 11-bis del D.lgs 190/2024, i siti di bonifica compresi in area agricola, anche laddove le analisi di rischio lo permettano, gli edifici e i parcheggi se in zona agricola, le aviosuperfici, la E45 e la relativa solar belt, le solar belt delle linee ferroviarie, le aree dei Consorzi di bonifica, i distributori di carburante, gli impianti ad isola, le aree destinate agli impianti eolici, tutte le aree individuate dai comuni;



che la restrizione delle aree idonee rischia inoltre di avere un effetto diretto sul mercato facendo schizzare alle stelle il prezzo dei terreni in primo luogo quelli industriali e produttivi con effetti speculativi devastanti per l'economia;

IMPEGNA LA GIUNTA

Di avviare tutte le azioni ritenute utili al fine di addivenire ad una fase di concertazione con il governo nazionale per la modifica del decreto legge 175/2025 apportando sostanziali modifiche volte a difendere il tessuto economico sociale umbro, la tutela del paesaggio e la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC.

Nella fattispecie:

- salvaguardare la previsione dell'articolo 3, comma 1, lett. u) della l.r. 7/2025 che qualifica come aree idonee quelle relative a progetti a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- garantire alle regioni di poter definire alcune tipologie di aree non idonee all'installazione di grandi impianti eolici e agrivoltaici, per tutelare i paesaggi identitari dell'Umbria, in primo luogo le praterie sommitali dei crinali appenninici e le aree agricole di pregio, con particolare attenzione anche ai territori inseriti nel cratere del sisma 2016;
- la possibilità per le regioni di definire ulteriori aree idonee rispetto a quelle previste dal nuovo art.11-bis del Dlgs 190/2024 superando l'attuale previsione della lettera m) del comma 4 che preclude quasi la totalità del territorio regionale;
- di salvaguardare ulteriormente i centri abitati e le aree sensibili dagli impatti odorigeni di impianti di biometano inserendo un criterio di distanza minima di almeno 2000 mt;
- di rafforzare gli strumenti legislativi volti a rilevare l'eventuale cumulo tra differenti istanze presentate nella medesima area da un medesimo soggetto, identificabile come unico centro di interessi, al fine di evitare la parcellizzazione di un unico progetto di grandi dimensioni.

L'estensore
Anna Lisa Pasqualini
(firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

La Presidente
Sarah Bistocchi
(firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)